



COOPERATIVE
DI SERVIZI



CONFCOOPERATIVE

Bergamo

FEDERSOLIDARIETÁ

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI BERGAMO 22.03.06

AI SENSI ART 10 DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI DEL 26.05.2004

CGIL



FUNZIONE
PUBBLICA



C I S L

FISASCAT

FPS



ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

Il giorno 22 MARZO 2006, a Bergamo in Via Serassi, si sono riuniti:

- *ALCST-LEGACOOP Bergamo, rappresentata da Lodovico PATELLI, e dal coordinatore provinciale di LEGACOOP Gianfranco RANALDI ;*
- *CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETÀ Bergamo rappresentata dal Presidente Provinciale Mario VENTURI, dal vice-presidente Giuseppe GUERINI e da Paola PIAZZA;*
- *FISASCAT CISL e FPS CISL rappresentata da Roberto CORONA-Segretario, Alberto CITERIO e Sergio CARMINATI;*
- *F.P. CGIL rappresentata da Giacomo PESSINA-Segretario e Luisa CARMINATI;*
- *F.P.L. UIL rappresentata da Roberto PROMETTI;*

per analizzare le richieste contenute nella "Piattaforma di rivendicazioni per il Rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 29/04/2002" presentata dalle OO. SS., in data 18/10/2004 in conformità all'art. 10 - punto 2 del CCNL Cooperative Sociali del 26/05/2004 e al Protocollo d'Intesa Regionale del 13/03/2001 sottoscrivendo un accordo sulle materie sotto indicate rientranti pertanto nel

CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DI BERGAMO

Premessa

Le centrali cooperative ALCST- LEGACOOP BERGAMO e CONFCOOPERATIVE - FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO, in rappresentanza delle cooperative sociali della provincia di Bergamo e le organizzazioni sindacali di categoria FISASCAT-CISL, FPS-CISL, FUNZIONE PUBBLICA-CGIL, FPL-UIL in rappresentanza dei lavoratori, riconoscendo l'importanza della contrattazione territoriale come un momento fondamentale per la tutela dei lavoratori e della qualità dei servizi, sottoscrivono il presente accordo sindacale con l'intento di dare continuità al percorso di dialogo e collaborazione tra Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e OO.SS. allo scopo principalmente di tutela dei lavoratori e della qualità dei servizi erogati, anche in un contesto di grandi mutamenti come quello attualmente in corso.

Proprio per questo, ritenendo importante la specificità della situazione strutturata in lunghi anni di lavoro nella provincia di Bergamo, le Centrali della Cooperazione e le Organizzazioni Sindacali, hanno sottoscritto il 17 novembre 2005 un protocollo d'intesa che definisce il primo atto formale che porterà alla costruzione di un osservatorio unitario della cooperazione, con l'obiettivo tra gli altri di promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali nel comparto della cooperazione.

La situazione congiunturale e strutturale in cui si colloca questo rinnovo contrattuale rende necessario che siano qui richiamati alcuni elementi di contesto che sono stati assunti come elementi di

ALCST – LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

lettura e analisi senza i quali non si comprenderebbe la portata che il Contratto Integrativo Provinciale arriva ad assumere.

- I fenomeni di contrazione della spesa sociale e la percezione del “welfare” come terreno di penetrazione e di sviluppo da parte di molteplici soggetti con un livello di competitività accentuata e sofisticata rischiano di porre grosse ipoteche sulla dimensione di sviluppo, radicamento e in molti casi addirittura di sopravvivenza delle cooperative sociali.

- L'evidenza dello stato di sofferenza economica in cui versano moltissime cooperative sociali – per effetto dell'incremento del costo del lavoro combinato con la continua pratica di riduzione della spesa sociale da parte di molte PP.AA. – rischia di determinare uno stato di sofferenza economica di sistema generalizzato che farà sentire pesantemente i suoi effetti nel corso del 2006-2008. Così come evidente è l'enorme difficoltà riscontrata da parte delle cooperative sociali, nell'ottenere l'adeguamento del costo del lavoro per i contratti in essere, conseguente all'entrata in vigore degli effetti economici del rinnovo del CCNL Cooperative sociali.

- La ricomparsa e il proliferare di ampie sacche di speculazione e di sfruttamento in grado di occupare spazi e quote di mercato travestendosi da cooperazione cogliendo le opportunità di un quadro normativo deficitario e di contingenze economiche sfavorevoli è un fenomeno che non solo snatura e strangola il mercato, ma soprattutto corrompe e altera l'immagine della Cooperazione.

- La ricomparsa – nonostante la vigenza della L. 327/00 oltre che della 328/00 e dei diversi decreti attuativi ad essa seguiti – di modalità di affidamento prevalentemente centrata sulla valutazione del criterio economico, quando non addirittura sul “massimo ribasso”, rende sempre più difficile la tutela delle forme di garanzia della qualità del lavoro e soprattutto del rispetto e riconoscimento della dignità e professionalità dei lavoratori delle cooperative sociali.

- Condivisa la percezione che serva tutelare l'esperienza della Cooperazione Sociale più autenticamente legata al territorio per promuovere l'affermarsi di una cultura della partecipazione che sappia diffondere e concretizzare volontà, responsabilità e impegno dei soci e dei lavoratori.

- Impegnandosi ad elevare gli standard di qualità del lavoro, delle retribuzioni nonché della soddisfazione di tutti gli operatori tramite: la promozione e l'utilizzo di strumenti tipici del settore cooperativo come il ristorno salariale ai soci lavoratori; il favorire la partecipazione come riconoscimento di dignità per gli operatori e come risposta confacente alla richiesta di mercato; lo sviluppo di forme innovative di salvaguardia del reddito, di integrazione di servizio e di salario, di arricchimento professionale mediante strumenti quali la bilateralità, la mutualità, le casse sanitarie, la previdenza integrativa;

- Preso atto che il problema della perdita di valore reale delle retribuzioni da lavoro dipendente o subordinato assume dimensioni preoccupanti, così come per il mondo del lavoro nel suo complesso,

[Handwritten signatures and initials]

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

pare necessario individuare modalità e forme di valorizzazione degli strumenti mutualistici come meccanismi interni di protezione sociale e di contrasto alla perdita del potere d'acquisto dei lavoratori.

Stante quanto sopra le parti si impegnano a:

- *A rendere più organico il funzionamento del Comitato Misto Paritetico per le azioni di monitoraggio in materia di affidamento di appalti alle cooperative sociali, impegnandosi anche a contrastare la diffusa prassi delle Pubbliche Amministrazioni a perseguire il massimo risparmio nei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti, bandi spesso effettuati in violazione della L. 327/00.*
- *Ad avviare nuove azioni congiunte per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche al rispetto della L. 327/00 e all'adeguamento dei corrispettivi dei costi derivanti del contratto e dal rinnovo della contrattazione integrativa di cui all'art. 10 del CCNL.*
- *A partecipare attivamente allo sviluppo del confronto sulle iniziative in corso riguardanti la bilateralità e l'osservatorio provinciale.*

A seguito del Protocollo d'intesa regionale della Lombardia del 13/03/01 tra le organizzazioni firmatarie il CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali, che individua nella provincia l'ambito in cui sviluppare la contrattazione territoriale di cui all'art. 10 del CCNL, le centrali cooperative ALCST-LEGACOOP DI BERGAMO e CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO e le organizzazioni sindacali, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, FUNZIONE PUBBLICA-CGIL, FPL-UIL, concordano quanto segue:

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL integrato dal presente contratto Provinciale.

Il presente contratto si applica a tutti gli addetti in forza alle cooperative sociali operanti nel territorio provinciale bergamasco, anche quando essi siano gestiti da Cooperative Sociali con sede legale extra-provinciale. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, in specie la circolare del M. L. 004380 del 30/05/95, le Cooperative Sociali operanti a Bergamo utilizzeranno come

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

riferimento ai fini del calcolo degli oneri previdenziali il salario reale corrisposto ai singoli lavoratori avviando le relative posizioni contributive presso l'INPS di Bergamo.

Il Contratto Integrativo Provinciale di Bergamo è strutturato come segue:

ART. 1) DIRITTO ALLO STUDIO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

A) L'art. 68, fermo restando le percentuali e le quantità previste dal CCNL, è così precisato ed integrato:

- Il diritto ai benefici previsti dall'art. 68 può essere richiesto ed esercitato da tutti i lavoratori, in forza alla cooperativa, per frequentare qualsiasi corso di studio, anche privato, abilitante a titolo professionale, diploma o laurea riconosciuta, compresi corsi universitari di tutte le discipline rientranti nell'offerta scolastica.*
- Il diritto si esercita, in assenza di accordi aziendali con altre indicazioni, solo a titolo individuale con pieno riconoscimento di quanto previsto dall'art. 68 (150 ore) per mezzo di richiesta formale: l'anzianità della richiesta, formalizzata, farà testo per l'assegnazione delle priorità.*
- Ogni altra forma di distribuzione alternativa del diritto (es.: suddivisione del monte ore complessivo su più beneficiari) potrà essere ricercata e concordata mediante accordi aziendali.*
- Per le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale la maturazione e l'esercizio del beneficio sarà riproporzionato all'effettiva prestazione individuale di lavoro.*
- Il diritto sarà praticato in coincidenza dell'orario di lavoro con gli orari scolastici di frequentazione dei corsi, opportunamente documentati: sono escluse dai permessi retribuiti per frequenza ai corsi (150 ore) le ore utili per sostenere prove d'esame garantite, ai sensi di legge 300/70 e in conformità al citato art. 68 comma 1 punto 3.*

B) L'art. 69, fermo restando le percentuali e le quantità previste dal CCNL, è così precisato ed integrato:

- Il diritto compete a tutti i lavoratori in forza alla Cooperativa per frequentare corsi, anche di natura privata, di aggiornamento e di qualificazione-riqualificazione che hanno specifico riferimento alla mansione attribuita o ai servizi prestati dalla Cooperativa. Rientra nella sfera del diritto qui contemplato e disciplinato anche la partecipazione a corsi E. C. M. (Educazione Continua in Medicina) per il conseguimento di crediti formativi.*

- Il diritto dovrà essere richiesto ed esercitato a titolo individuale nella misura piena prevista dal CCNL per mezzo di richiesta formale: l'anzianità della richiesta, formalizzata, farà testo per l'assegnazione delle priorità; ogni altra forma di distribuzione alternativa del diritto (es.: suddivisione*

[Handwritten signatures and initials]

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

del monte ore complessivo su più beneficiari) potrà essere ricercata e concordata solo mediante accordi aziendali.


- Per le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale la maturazione e l'esercizio del beneficio sarà riproporzionato all'effettiva prestazione individuale di lavoro.
- I permessi indicati all'art. 69 CCNL potranno essere utilizzati per la frequenza ai corsi di aggiornamento-qualificazione-riqualificazione professionale compresi i percorsi di tirocinio professionali, solo nel caso di coincidenza fra orari di lavoro e orari scolastici.
- Nel caso di corsi universitari o altri rientranti nella sfera sia dell'art. 68 sia dell'art. 69, sarà facoltà della lavoratrice/lavoratore interessato farne richiesta decidendo la normativa da adottare.
- Per la frequenza dello stesso corso scolastico i benefici previsti all'art. 69 non sono cumulabili con i permessi di cui all'art. 68.

Nota a verbale

Si precisa che quanto indicato ai punti precedenti A) e B) esula dagli impegni formativi regolati dalla normativa vigente per i/le lavoratori/trici assunti con contratto di lavoro apprendistato, con particolare attinenza all'articolo 28 punto L e M del C.C.N.L. 26/05/2004.

C) Le parti concordano che l'applicazione dell'art. 5 della Legge 08/03/2000 n. 53 disciplinante il diritto a "congedi e aspettativa non retribuita per la formazione" sia attuata con le seguenti specificazioni:

- In considerazione dell'incidenza dei cambi gestionali nel settore, il diritto è accessibile e può essere richiesto dai lavoratori che abbiano almeno due anni di anzianità di servizio presso la stessa cooperativa;
- Il diritto è riconosciuto per le richieste avanzate nella misura massima annua del 8% del personale a tempo indeterminato presente ed in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Nelle cooperative che occupano fino a 20 lavoratori il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ lavoratori nel corso dell'anno. Per le cooperative che occupano più di 250 addetti la percentuale dell'8% si calcola sul numero di addetti impiegati in servizi realizzati nella provincia di Bergamo.
- Le lavoratrici/lavoratori che intenderanno usufruire del beneficio dovranno presentare richiesta formale con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi, producendo idonea documentazione atta a certificare l'iscrizione e successivamente a documentare la frequenza al corso, che dovrà comunque avere valore legale.



ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

- *In caso di motivate esigenze di servizio il riconoscimento del diritto, comunque garantito, potrà essere concordato con tempi diversi, con uno specifico accordo tra il lavoratore e la cooperativa.*

ART. 2) UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO

La Cooperativa potrà richiedere agli/alle operatori/trici in forza alla cooperativa di impiegare il proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio, sia per situazioni contingenti determinatesi in relazione a bisogni dell'utenza, sia per servizi strutturali con necessità di spostamento nel territorio aventi le caratteristiche delle prestazioni domiciliari (es.: SAD oppure ADI) o prestazioni similari.

Nel caso di utilizzo del proprio mezzo sarà riconosciuto al lavoratore un indennizzo sotto voce di "Rimborso viaggi" pari a € 0,30 (Accordo 22/06/2005) per ogni chilometro percorso: parimenti sarà riconosciuto un identico valore per i tragitti percorsi dai lavoratori tra la prima sede di servizio e l'ultima sede di servizio.

Verrà parimenti riconosciuta e rimborsata la spesa sostenuta per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, tram e bus, fruiti per l'attività lavorativa nel turno di lavoro.

Le parti convengono di incontrarsi per decidere gli opportuni aggiornamenti del valore del rimborso chilometrico a fronte di scostamenti consistenti dell'importo della benzina nell'ordine di un limite di variabilità del +/- 15% del prezzo convenzionale di 1,20 euro.

Le parti convengono inoltre di incontrarsi nel secondo semestre del 2006 per ricercare soluzioni tese a soddisfare l'esigenza di una copertura assicurativa in grado di garantire i rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo di trasporto del dipendente non compresi nell'assicurazione obbligatoria verso terzi.

ART. 3) ATTIVITA' DI SOGGIORNO

Per attività di soggiorno s'intende una prestazione di lavoro eseguita fuori sede con obbligo di soggiorno e permanenza notturna conseguente ad un'esplicita richiesta della Cooperativa, ivi comprese le gite scolastiche di durata superiore ad un giorno.

L'eventuale richiesta della Cooperativa di incarico per un'attività di soggiorno non potrà essere vincolante ed è pertanto condizionata alla disponibilità e al consenso del lavoratore o lavoratrice interessata.

Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati in attività di soggiorno spetta:

- *la normale retribuzione ordinaria per ogni giorno di prestazione riferita all'orario di lavoro settimanale;*

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

- una giornata di recupero per ogni giorno di soggiorno compreso il viaggio di andata;
- due giornate di recupero per le prestazioni svolte nelle giornate festive o di domenica;
- € 31 per ogni giornata di lavoro coincidente con l'attività di soggiorno compreso il viaggio di andata da erogarsi in busta paga sotto la voce "Trasferta".

Le giornate di recupero saranno godute entro 6 mesi dall'effettuazione del soggiorno, con modalità concordate tra il/la lavoratore/trice interessato/a e la cooperativa; qualora, per esigenze di servizio non fosse possibile il recupero delle giornate derivanti dal soggiorno effettuato, la cooperativa retribuirà i suddetti recuperi come ferie non godute, con le maggiorazioni contrattualmente previste per il lavoro straordinario, con le competenze del 12° mese successivo al soggiorno.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima che sia avvenuto il recupero delle giornate di soggiorno, nelle competenze dell'ultima mensilità prestate, dovrà essere riconosciuto il pagamento sotto la voce delle spettanze residue "ferie non godute" con le maggiorazioni contrattualmente previste per lavoro straordinario diurno.

Non sono regolamentate dal presente articolo prestazioni realizzate fuori sede, della durata di una sola giornata che non preveda pernottamento, (esempio gita scolastica) per le quali valgono le disposizioni contrattuali in materia di regolamentazione dell'orario di lavoro.

ART. 4) INQUADRAMENTI

Con riferimento all'art. 10 punto 2 lettera D) del CCNL in vigore le parti convengono di integrare i seguenti profili professionali:

A) Alla figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, laddove richiesto dal servizio o nel caso di esplicita richiesta di svolgimento della mansione da parte della Cooperativa, è attribuito l'inquadramento del 4° livello CCNL con corresponsione di un'Indennità Professionale mensile del valore di € 65,00- lorde da riconoscersi nella retribuzione globale di fatto utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti, differiti a decorrere dal 1 maggio 2006.

L'indennità professionale di cui sopra sarà assorbita solo a fronte di eventuale riposizionamento della figura professionale dell'O.S.S. nella classificazione del CCNL, a seguito di futuri rinnovi del Contratto Nazionale.

B) Il personale operante nella mansione d'Assistente Educatore per l'inserimento scolastico d'alunni portatori di Handicap, sarà inizialmente inquadrato nel 3° livello; il passaggio al livello superiore avverrà dopo 12 mesi di servizio effettivo, anche maturati in diverse cooperative.

ALCST - LEGACOOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
--	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

Nota a verbale

Le parti convengono di istituire un tavolo tecnico che avrà il compito di ricercare le soluzioni ottimali di inquadramento per le figure professionali attualmente non chiaramente definite dalla classificazione prevista nel CCNL, prevedendo il coinvolgimento degli attori rilevanti per la definizione dei profili professionali.

ART. 5) ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE

Elemento retributivo territoriale

Le parti convengono di istituire, come previsto dall'articolo 10 punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23-7-1993 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto all'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive integrazioni.

CRITERI GENERALI

L'ERT sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo, e sarà erogato a tutte le lavoratrici e i lavoratori, come già specificato nella premessa di detto accordo, in forza alle cooperative sociali che prestano la loro attività in provincia di Bergamo.

L'ERT è quantificato con un valore massimo annuo di Euro 260,00 pro-capite, uguale per tutti, per gli anni di vigenza contrattuale, da erogarsi in relazione al conseguimento di obiettivi regolati dai seguenti indicatori:

1) L'ERT PRESENZA

- L'obiettivo dell'ERT presenza si consegue tramite la continuità-presenza delle prestazioni di lavoro individuali misurate nell'anno di competenza per tutti i lavoratori in forza alla cooperativa.
- L'ERT-presenza sarà calcolato e corrisposto sulla presenza individuale, considerando presenza la somma delle ore di lavoro ordinario e supplementare, permessi sindacali e RLS, ferie, festività infrasettimanali ex festività abolite, assemblee sindacali, infortunio riconosciuto dall'INAIL, maternità obbligatoria e maternità anticipata (ex L. 1204/71 art. 4 e 5), e i permessi giornalieri ex legge 104/92
- All'obiettivo dell'ERT presenza si assegna il 40% dell'ammontare complessivo dell'ERT, per un importo massimo d'Euro 104,00 lorde annue pro-capite, corrispondenti ad Euro 0,0526 orarie.

2) L'ERT ECONOMICO.

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

• *Al seguente obiettivo si assegna un'elargizione economica pari al 60% dell'ERT complessivo, per un importo annuo pro-capite, massimo d'Euro 156,00 lorde. L'obiettivo sarà verificato sui risultati economici, conseguiti dalle Cooperative Sociali, che le parti firmatarie identificano nei seguenti parametri:*

a) *Andamento del fatturato, avrà peso ponderale del 30% sull'ERT economico;*

Il parametro prenderà in considerazione la variazione di fatturato.

Il parametro sarà costruito con la seguente metodologia:

- somma del valore della produzione (voce del bilancio CEE) di tutte le cooperative in ciascuno dei 2 anni che precedono quello di riferimento;

- determinazione della media del biennio (somma dei fatturati diviso 2);

- determinazione del fatturato anno in corso e relativo raffronto.

b) *Andamento dell'occupazione, avrà peso ponderale del 30% sull'ERT economico;*

Il parametro sarà determinato con gli stessi criteri del parametro a).

Il numero degli occupati, comprensivo delle collaborazioni-continuative, sarà rilevato nel mese di dicembre d'ogni anno.

c) *Rapporto fra fatturato e costo del lavoro, avrà peso ponderale del 40% dell'ERT economico.*

Per il primo termine si farà riferimento ai dati raccolti per la determinazione del parametro a).

Il costo del lavoro sarà rilevato con gli stessi criteri, (voce del bilancio CEE) escludendo i costi della previdenza integrativa.

Il computo e la valutazione dei risultati avverrà tramite i seguenti parametri:

Periodo di raffronto: è costituito dai bilanci del biennio precedente a quello del bilancio d'esercizio utilizzato per il raffronto (esempio: per la determinazione dell'ERT anno 2006 si raffronteranno il bilancio dell'esercizio 2005 con la media dei bilanci 2003 e 2004).

Anno di riferimento: anno per il quale sono calcolati i dati per l'erogazione dell'ERT. (è costituito dal Bilancio dell'esercizio precedente l'anno di competenza; per l'erogazione 2006 il bilancio 2005).

Calcolo dell'ERT legato agli obiettivi economici:

Per la raccolta, verifica e analisi dei dati è costituita un'apposita Commissione formata da n. 6 rappresentanti delle parti, di cui n. 3 nominati dalle Centrali della Cooperazione e n. 3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

La Commissione si riunirà entro la fine del mese di novembre di ogni anno per valutare la documentazione e i dati riguardanti l'esercizio di riferimento.

La comparazione dei dati sarà effettuata dalla Commissione di anno in anno sulle condizioni omogenee, relativamente all'entità delle cooperative certificate.

Erogazione dell'ERT economico:

a) L'indicatore a) -fatturato (peso ponderale 30%) sarà erogato per intero se non si registra una riduzione rispetto alla media del biennio precedente

b) L'indicatore b) -andamento dell'occupazione (peso ponderale 30%) sarà erogato per intero se non si registra una riduzione rispetto alla media del biennio precedente

c) L'indicatore c) -rapporto fatturato/costo del lavoro (peso ponderale 40%):

- sarà erogato per intero alla presenza di stabilità o di un aumento del valore del rapporto rispetto alla media del biennio precedente.

- non sarà erogato in caso di riduzione del rapporto rispetto alla media del biennio precedente

I dati presi in considerazione saranno quelli ricavati da quanto pervenuto alle parti firmatarie, entro il 30 ottobre di ogni anno, inviati dalle cooperative rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo.

L'eventuale ERT così determinato dovrà in ogni caso essere corrisposto anche dalle cooperative che non hanno inviato i dati.

Non saranno presi in considerazione i dati dei consorzi che svolgono prevalentemente attività di servizio per conto dei propri soci.

Qualora avvengano situazioni anomale, comprese quella relativa al reperimento nei tempi stabiliti dei dati di riferimento in modo omogeneo, le parti potranno prevedere in sede di determinazione dell'ERT ulteriori correttivi rispetto a quelli previsti ai punti precedenti.

Per le cooperative, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, saranno utilizzati dati relativi all'ultimo bilancio sociale approvato entro il 15 giugno.

NORME FINALI

L'ERT nella sua interezza (ERT presenza ed ERT economico) sarà erogato annualmente in un'unica soluzione nella busta paga del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza (esempio ERT del 2005 corrisposto nella busta paga del mese di febbraio 2006). Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori con contratti di lavoro part-time,

[Handwritten signatures and initials]

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori, in forza alla cooperativa nel mese di erogazione, che ha prestato attività nell'anno di competenza.

In caso di prestazione ridotta nel tempo l'ERT sarà riproporzionato sui mesi lavorati

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, in assenza del dato definitivo dell'ERT, al lavoratore cessante sarà erogata unitamente alle competenze di fine rapporto, la quota dell'ERT presenza maturato e la quota di ERT economico sarà riproporzionata sui mesi lavorati e sarà riferita ai risultati dell'anno precedente.

L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge compreso il TFR.

Le erogazioni di cui sopra hanno le caratteristiche di un premio variabile, non predeterminabile, annuale e proporzionale all'anzianità (mesi di servizio nell'anno di riferimento); inoltre è erogato solo a fronte di verifiche dei dati redatti e presentati annualmente potendo accedere, pertanto, ai benefici di decontribuzione previsti dall'art. 2 della legge 135/97 e successive integrazioni.

Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono chiedere alle parti firmatarie (Centrali Confederali della cooperazione e OO:SS.) un confronto per la ricerca di soluzioni transitorie diverse dal presente accordo.

Tale possibilità è utilizzabile esclusivamente per le cooperative che, operando prevalentemente in provincia di Bergamo, presentano i dati aziendali complessivi e attivano le procedure di cui sopra.

ART. 6) LAVORO DOMENICALE – FESTIVO

A partire dal 01/06/2007 a tutte gli addetti, che svolgono attività lavorativa nelle giornate domenicali e nelle giornate festive (art. 58 CCNL) sarà riconosciuta un'Indennità fissa, valida per tutte le qualifiche professionali, del valore di € 0,20 per ogni ora di lavoro effettuata nelle suddette giornate ed erogata con la retribuzione del mese corrispondente.

Tale riconoscimento s'intende completamente assorbibile nel caso in cui nella ridefinizione del CCNL siano introdotte misure di riconoscimento e compensazione del lavoro domenicale e festivo.

L'indennità di cui al presente articolo non è corrisposta nel caso in cui il lavoro festivo si realizzi durante un'attività di soggiorno per la quale si applica invece l'ordinamento di cui all'Art. 3 del presente accordo.

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the different parties mentioned in the document's header.

ALCST – LEGACOOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
--	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

ART. 7) CAMBIO DI GESTIONE.

Riconosciuta la particolare situazione di criticità in cui verte il settore della cooperazione sociale, seppure non espressamente previsto tra le materie delegate dall'Art-10, le parti convengono di concordare la seguente integrazione dell'art. 37 del CCNL, in considerazione dei frequenti cambi di gestione che si producono nel settore delle cooperative sociali.

Modalità d'applicazione del presente articolo, salvo la riorganizzazione del servizio come previsto dall'art.37 lettera D) del C.C.N.L. Cooperative sociali.

- Nel caso di cambio di gestione la cooperativa uscente, con la massima tempestività possibile, e in ogni modo prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO. SS. territoriali. L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e in ogni modo prima del verificarsi dell'evento) darà a sua volta formale notizia alle OO. SS. territoriali e alle centrali cooperative firmatarie del presente accordo circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia.*

- Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione Uscente, Gestione Subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, circa le condizioni d'applicazione del presente accordo.*

- L'azienda subentrante assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti e dalla disciplina contenuta nel presente accordo, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, tutti gli addetti in forza all'appalto o convenzione stessa o unità produttiva interessata al cambio di gestione. In tal caso l'azienda cessante è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui all'art. 33 del CCNL Coop. Soc. 26/05/04.*

- Le cooperative interessate prenderanno preventivi accordi per compiere il passaggio diretto degli addetti in forza sul servizio, oggetto dell'appalto o convenzione, trasferito.*

- Il passaggio di gestione con l'Azienda subentrante avverrà con la forma del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità e senza periodo di prova. I lavoratori con contratto a termine saranno assunti dalla subentrante fino alla scadenza naturale del rapporto originariamente determinato.*

- Nell'ipotesi in cui saranno in atto, al momento della cessazione, sospensioni dell'attività lavorativa che in ogni caso comportino la conservazione del posto di lavoro (malattia – infortunio – maternità – aspettative, ecc.) il rapporto di lavoro continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto sarà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui viene meno la causa sospensiva.*

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

- *Resta in ogni modo impregiudicata la successiva facoltà e volontà del lavoratore dipendente di aderire come socio alla Cooperativa.*

- *Gli addetti in forza presso servizi concessi in appalto o convenzione la cui scansione temporale è subordinata ai calendari scolastici (es. Assistenza Educativa scolastica) saranno assunte con le condizioni previste nel presente accordo. Per i periodi di sospensione del servizio si attuerà la sospensione della prestazione lavorativa nel periodo d'interruzione estiva con aspettativa non retribuita, senza maturazione in tali periodi d'istituti contrattuali e previdenziali, ad eccezione dell'anzianità di servizio utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.*

- *Ai lavoratori neo assunti di cui ai punti precedenti sarà applicato il CCNL Cooperative Sociali 26.5.2004 sottoscritto dalle associazioni ANCST-LEGACOOP, FEDERSOLIDARIETÀ-CONFCOOPERATIVE, AGCI-SOLIDARIETÀ, FUNZIONE PUBBLICA-CGIL, FISASCAT-CISL, F.P.S.-CISL, UIL FPL e successivi rinnovi e integrazioni, nazionali, regionali e/o provinciali.*

Saranno inoltre mantenute e corrisposte condizioni retributive e normative maturate per effetto di istituti del CCNL cooperative sociali, eventualmente riproporzionate nel caso di prestazioni a tempo parziale, identiche a quelle percepite con la precedente gestione, opportunamente e legalmente documentate; in particolare verrà garantita la corresponsione in continuità degli scatti di anzianità maturati e maturandi.

- *Le aziende subentranti non rilevano altri obblighi nei confronti dei lavoratori neo assunti se non quelli stabiliti nel presente accordo e dal CCNL. Le aziende cessanti si impegnano a riconoscere nei termini di legge e contrattuali quanto dovuto ai lavoratori.*

- *Le aziende subentranti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, in specie la circolare del M.L. e P.S.-Ispettorato prov.le di Bg., protocollo 004380 del 30/05/95, utilizzeranno come riferimento ai fini del calcolo degli oneri previdenziali il salario reale corrisposto ai singoli lavoratori avviando posizioni contributive presso l'INPS di Bergamo.*

Non sussistendo quindi le condizioni per l'utilizzo del D.P.R. n. 797 del 1955 sul salario convenzionale, le normative di riferimento e in uso dovranno, essere anche per i soci - lavoratori, adottate le discipline vincolanti le prestazioni di lavoro subordinate.

- *Le aziende subentranti s'impegnano ad avvalersi del Foro di Bergamo - Pretura del Lavoro nell'eventualità di possibili contenziosi attinenti la prestazione lavorativa e riguardanti gli addetti in forza nei servizi rilevati.*

- *Il presente accordo si considera valido e applicabile anche per gli addetti in forza sui servizi che, per responsabilità del committente, non presentino una formale continuità temporale fra un'assegnazione e l'altra lasciando un intervallo di tempo fra scadenza naturale dell'aggiudicazione*

ALCST - LEGACOOP COORD. PROVINCIALE BERGAMO	CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ BERGAMO	FISASCAT CISL FPS CISL BERGAMO	F.P. CGIL BERGAMO	F.P.L. UIL BERGAMO
---	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------

cessata e successivo affidamento; esempio con scadenza a giugno dell'appalto a fine mandato e nuova assegnazione tramite successiva gara a settembre.

ART. 8) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto attiene alle materie regolamentate nel presente accordo di cui agli art. 1,2,3,4 vengono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore collettive e/o individuali determinate e regolate nelle singole realtà aziendali e in atto alla data della sottoscrizione del presente accordo. Per quanto concerne il precedente articolo sui cambi di gestione eventuali accordi di miglior favore derivanti da contrattazione aziendali della cooperativa cessante, tra i quali gli eventuali inquadramenti non conformi alle caratteristiche professionali espresse dalle gare d'appalto, saranno oggetto di confronto tra le parti al fine di ricercare le opportune soluzioni del caso.

ART. 9) SFERA D'APPLICAZIONE - DECORRENZA E DURATA.



Il Contratto Integrativo Collettivo Provinciale integra le norme contenute nel CCNL Cooperative Sociali del 26/05/2005 applicandosi a tutti gli addetti in forza alle Cooperative Sociali della Provincia di Bergamo e agli addetti impiegati in servizi allocati in provincia di Bergamo gestiti da Cooperative di provenienza extra-provinciale.

Il presente Contratto decorre dal 01/01/2005 e scade il 31/12/2008; esso s'intenderà tacitamente rinnovato d'anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti, con notifica formalizzata, almeno due mesi prima della sua scadenza.




I suoi effetti in ogni caso continueranno a permanere sino ad un'eventuale revisione o riscrittura di rinnovo.

Letto, Confermato, Sottoscritto




ALCST-LEGACOOP

Lodovico PATELLI 
Gianfranco RANALDI 



FISASCAT CISL - FPS CISL

Roberto CORONA 
Alberto CITERIO 
Sergio CARMINATI 

CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETÀ

Mario VENTURI 
Giuseppe GUERINI 
Paola PIAZZA 

F.P. CGIL

Giacomo PESSINA 
Luisa CARMINATI 

F.P.L. UIL

Roberto PROMETTI 